

L'OMICIDIO DI MEREDITH KERCHER
E IL VERBALE DI MARASCA E BRUNO, V SEZ.

Di James Raper

A marzo 2015 la Corte Suprema ha annullato le condanne di Amanda Knox e Raffaele Sollecito circa il loro coinvolgimento nell'omicidio.

Verso la fine di September la V Sez, ha redatto un verbale attesissimo.

Venne subito resa disponibile una traduzione in inglese.

Sono un avvocato inglese che ha seguito il caso molto da vicino e questa è la mia analisi del verbale.

Ecco le otto principali decisioni che ho trovato nel Verbale-

1. Non c'era certezza del principio "oltre ogni ragionevole dubbio" a causa delle prove insufficienti o contraddittorie- ai sensi dell'Articolo 530, sezione 2 del Codice Penale italiano.
2. La teoria di più aggressori fu confermata. Guede fu dichiarato colpevole in concorso con altri.
3. Le tracce di furto nella camera della Romanelli furono inscenate.
4. Amanda Knox si trovava nella villa nel momento dell'omicidio, ma non ci sono prove sufficienti per dimostrare che ebbe un ruolo attivo.
5. Le tracce di DNA di Meredith Kercher sul coltello e il DNA di Raffaele Sollecito sul gancetto del reggiseno non hanno "rilevanza probatoria né circostanziale".
6. "Il movente non è irrilevante" ma il movente non fu stabilito.
7. Non ci fu alcuna pulizia selettiva.
8. Pertanto, non sarebbe stato utile rinviare il caso al tribunale di primo grado della corte d'appello (come successe nell'appello contro l'assoluzione)

Esaminerò le 34 pagine nelle quali Marasca e Bruno presentano le loro conclusioni per le motivazioni sopra elencate. Tali pagine includono anche le motivazioni della revoca di varie sentenze d'appello, che non saranno trattate in questa analisi.

L'elemento chiave dell'assoluzione è, certamente, che le prove erano insufficienti o contraddittorie, e io analizzerò approfonditamente il modo in cui il Verbale cerca di dimostrare tale affermazione. Scopriremo che una gran parte di queste cosiddette contraddizioni, in realtà, non sono inerenti alle prove del processo o ai precedenti verbali, ma sono il risultato di ragionamenti illogici e asserzioni dogmatiche della Quinta Sezione, saltati fuori dal nulla.

La mia reazione rispetto al Verbale è stata di stupore, in quanto non assomiglia a nessun altro ragionamento condotto da un Tribunale.

Si coglie un tentativo disperato di arrivare a un verdetto incomprensibile.

Il linguaggio e le asserzioni dogmatiche, non supportate da alcuna prova, sono decisamente sorprendenti.

Viene messa in dubbio, in modo irragionevole, la professionalità degli investigatori, della polizia scientifica, e dei giudici che hanno precedentemente emesso delle sentenze sul caso.

Io sospetto che il Verbale sia stato scritto in vista dei possibili titoli dei media, e molti di questi potenziali titoli sono disseminati nella parte iniziale del Verbale. Il sogno di qualsiasi tabloid.

Infatti, il Verbale (quando ha effettivamente qualcosa da dire), risulta quasi giornalismo basato su opinioni personali, carente di ricerche approfondite e avventato.

C'è un gran numero di blaterazioni pedissequae, autoreferenziali e "scolastiche" nel Verbale. Forma una barriera invalicabile per il lettore e, ovviamente, la conclusione che la Knox fosse presente quando fu commesso l'omicidio si può trovare solo molto in fondo al Verbale.

Se si rimuovono le blaterazioni e i fiumi di parole, comunque, emerge la natura illogica e controproducente del ragionamento.

E' bizzarro che alcune delle lunghe citazioni legali sembrano contraddire ciò che la Corte cerca di dimostrare.

Il Verbale sfida, o addirittura stravolge, alcuni concetti accettati e ben compresi della legge penale e del diritto naturale e viola degli aspetti del Codice Penale italiano. Ciò non ha mancato di destare le preoccupazioni nella magistratura italiana.

Se c'è mai stata una sentenza della Corte Suprema, che dovrebbe essere rinviata al consiglio dei Magistrati dal presidente italiano, per essere revisionata, si tratta di questa. Nella mia opinione, il non farlo, farebbe del sistema giudiziario italiano uno zimbello.

Dunque, iniziamo. Partiremo con la preparazione del palco per la messa in scena dello spettacolo di Marasca-Bruno.

Il Verbale afferma che la sentenza di Nencini fu -

“rimasto condizionato dalla prospettazione di profili fattuali inopinatamente emersi dalla sentenza rescindente, quasi che le stringenti ed analitiche valutazioni del Supremo Collegio fossero, ineluttabilmente, convergenti nella direzione dell'affermazione di colpevolezza dei due imputati. Fuorviato da tale equivoco di fondo, lo stesso giudice è, poi, incorso in vistose incongruenze logiche ed in palesi errores in iudicando, che vanno in questa sede denunciati.”

Il Verbale fa riferimento al “travagliato e intrinsecamente contraddittorio percorso” della storia del processo, con cui, ovviamente, si riferisce alle assoluzioni del processo Hellmann.

“Un iter obiettivamente ondivago, le cui oscillazioni sono, però, la risultante anche di clamorose defaillances o "amnesie" investigative e di colpevoli omissioni di attività 23 d'indagine, che, ove poste in essere, avrebbero, con ogni probabilità, consentito, sin da subito, di delineare un quadro, se non di certezza, quanto meno di tranquillante affidabilità, nella prospettiva vuoi della colpevolezza vuoi dell'estraneità degli odierni ricorrenti. Un siffatto scenario, intrinsecamente contraddittorio, costituisce, già in sé, un primo, eloquente, segnale di un insieme probatorio tutt'altro che contrassegnato da evidenza oltre il ragionevole dubbio.”

Ci sono molti strati, attentamente costruiti, di inganni e di supposizioni nelle due citazioni osservate sopra.

La prima supposizione è che ci sia un profilo fattuale che emerge dalla sentenza di annullamento (senza specificare di quale si tratti). Questo non è vero dato che tutto ciò che la Corte di Cassazione ha fatto, è stato annullare la sentenza di Hellmann, accettando le motivazioni del ricorso della pubblica accusa, una delle quali, neanche a farlo a posta, affermava che il Verbale di Hellmann era infarcito di esempi di ragionamenti fallaci, una caratteristica comune anche a Marasca e Bruno. Ciò portò a una modifica del profilo fattuale che era emerso dal processo Massei, a causa delle prove processuali di Hellmann.

Marasca e Bruno affermano abbastanza arbitrariamente che Nencini fu “condizionato” e “traviato” dalle clausole dell’annullamento. Qualsiasi errore abbia fatto Nencini nel suo Verbale, (e ne erano presenti alcuni) riesco a trovarne solo uno (vedi in seguito) che possa essere stato potenzialmente significativo, un errore di diritto, che è certamente censurabile, ma è altamente soggettivo e offensivo asserire che tali errori furono condizionati e conseguenti all’annullamento, o implicare che ebbero un impatto sul verdetto. Tale asserzione è semplicemente un ragionamento fallace ed è chiaramente un affronto nei confronti del giudice.

E' assolutamente vero che l’annullamento della sentenza di Hellmann avvenne grazie a una richiesta della Corte di Cassazione, per far sì che il Tribunale di Firenze considerasse, (per parafrasare), “nella sua più ampia discrezione, la possibilità di determinare le posizioni soggettive dei co-aggressori di Guede, entro un range di situazioni ipotetiche, dall’omicidio premeditato, a un gioco erotico indesiderato che sfuggì dal loro controllo”.

Per fare chiarezza, la richiesta di stabilire la posizione soggettiva di qualcuno non è solo un invito a considerare il movente ma, più in generale, un invito a considerare la comprensione della natura e delle conseguenze del soggetto della sua interazione, o non interazione, in una situazione.

Nencini dimostrò indipendenza e imparzialità nel considerare un'ipotesi totalmente differente e altrettanto plausibile. L'ipotesi non era un'affermazione di colpevolezza, figuriamoci una prova, ma era un elemento del quadro, e di certo non fu forzato dalle clausole dell'annullamento.

Forse Marasca e Bruno non provavano molto interesse verso l'ipotesi di Nencini (vedi in seguito) ma essi stessi non riescono a dare una spiegazione consistente delle motivazioni che forniscono riguardo alla loro sentenza (la mancanza di prove sufficienti), uno scenario soggettivo e sconcertante riguardo al ruolo della Knox (vedi la fine di questa analisi) che lascia molti quesiti in sospeso.

Un altro ragionamento fallace, è quello che vede le assoluzioni di Hellmann come la conseguenza di un'investigazione che non è mai stata capace di raggiungere una conclusione che andasse oltre ogni ragionevole dubbio. Marasca e Bruno sembrano anche accettare, o per lo meno implicare, che persino un verdetto annullato è la prova di un ragionevole dubbio. Ancora una volta, non c'è alcuna connessione logica, dato che il verdetto – e questo viene accettato – fu annullato correttamente.

Tutte queste asserzioni devono essere dimostrate. Lo sono state?

Successivamente, nel Verbale si afferma che i media ebbero un forte impatto sulla conduzione delle indagini e sui processi giudiziari. Ci fu “un inusitato clamore mediatico” di natura internazionale che-

“ha fatto sì che le indagini subissero un'improvvisa accelerazione, che, nella spasmodica ricerca di uno o più colpevoli da consegnare all'opinione pubblica internazionale, non ha certamente giovato alla ricerca della verità.....ma l'attenzione mediatica, oltre a non giovare alla ricerca della verità, ha prodotto ulteriori riflessi pregiudizievoli, quanto meno in termini di "diseconomia processuale", ingenerando indebito "rumore", non tanto sul versante della tardiva disponibilità alla testimonianza, da parte di determinate persone, quanto dell'irruzione nel processo di estemporanee propalazioni di soggetti detenuti, di collaudato spessore criminale, di certo non insensibili ad istanze di mitomania e di protagonismo giudiziario...”

I media prendono appunti. Ma qui è ancora una volta la polizia ad essere chiamata a rispondere.

Marasca e Bruno non hanno identificato il punto in cui si siano verificate tali supposte improvvise accelerazioni, ma io azzarderei che si tratta del momento in cui gli ispettori scoprirono il corpo di una ragazza brutalmente assassinata. La sola accelerazione richiesta era il bisogno assolutamente naturale di identificare e detenere i colpevoli, e non ciò che i media dicevano riguardo al caso.

Marasca e Bruno non elencano neanche una singola prova del fatto che gli ispettori fossero stati indebitamente influenzati dall'attenzione dei media, piuttosto che dalle prove che stavano raccogliendo.

C'è, ovviamente, più di qualcuno convinto del mito costruito dagli avvocati della

difesa, riguardo ad una supposta corsa al colpevole. Ad ogni modo, non si considera che ci fu un periodo di 7 mesi tra l'arresto della Knox e di Sollecito e la comunicazione dell'accusa, che si dichiarava pronta a procedere penalmente.

Marasca e Bruno hanno perfettamente ragione riguardo ad Alessi ed Aviello, ma scordano di menzionare i loro nomi e che furono chiamati a testimoniare dalla difesa. I media non ebbero nulla a che fare con tutto ciò, fu piuttosto la prova che ci furono aggressori molteplici.

Così dunque si conclude la preparazione della scena di un'opera nell'opera. Adesso dovremmo essere consapevoli che c'è qualcosa di marcio nello Stato della Danimarca, con cui Marasca e Bruno, la personificazione di Amleto, dovranno presto cimentarsi. Nencini diventa Caludio, che, come viene rivelato da un'apparizione sovrannaturale, aveva assassinato il padre di Amleto (Hellmann).

Successivamente, arriveremo a una chiara e inequivocabile approvazione del fatto che ci fossero più aggressori. Ben fatto.

Poi, e qui devo concordare con riluttanza, Marasca e Bruno identificano un errore di diritto nel Verbale di Nencini.

Nencini si riferiva alla testimonianza di Guede durante il processo di Hellmann, durante il quale Guede fu interrogato sulla lettera che aveva scritto in risposta alle affermazioni che lo riguardavano, fatte da Alessi. In tale lettera, letta ad alta voce in aula, Guede scrisse "Spero che presto o tardi i giudici realizzino la mia completa mancanza di coinvolgimento nell'orribile omicidio di Meredith, una giovane donna meravigliosa, perpetrato da Raffaele Sollecito e Amanda Knox."

Guede non aveva mai testimoniato così esplicitamente e, quando fu controinterrogato in materia, decise di non rispondere, rinviando la Corte alle sue affermazioni precedenti. L'errore di Nencini fu di trattare la lettera e quelle affermazioni precedenti come prove circostanziali ammissibili, dato che contenevano delle accuse che situavano Knox e Sollecito nella villa al momento dell'omicidio. Ciò, ad ogni modo, è espressamente escluso dalla legge che sancisca che le affermazioni incriminatorie fatte da un testimone coinvolto sono inammissibili, a meno che questi non si sottoponga a un controinterrogatorio.

Bisogna ricordare che Guede non testimoniò durante il processo Massei (e le sue affermazioni precedenti non furono ammesse), dunque non si può dire che l'errore fosse significativo nel contesto generale delle prove.

Dopo aver sistemato la scenografia e trattato degli elementi giuridici, Marasca e Bruno si rivolgono al "merito del processo" che ovviamente loro sono già riusciti a sporcare, senza alcun merito.

In particolare, ciò riguarda l'analisi della "Struttura motivazionale della sentenza impugnata".

"Iscrasie, incongruenze ed errores in iudicando non sfuggono."

Poi procedono a illustrarli.

Movente

"Erronea, in primo luogo, è l'affermazione relativa alla sostanziale irrilevanza dell'accertamento del movente del grave fatto omicidiario. L'assunto non è condivisibile alla stregua di indiscusso insegnamento di questa Corte regolatrice, in ordine alla rilevanza del movente quale collante che lega i vari elementi attraverso cui la prova si è costituita, tanto più nei processi indiziari, come quello in esame."

Bene, Nencini non affermò che il movente fosse irrilevante, o persino sostanzialmente irrilevante di per sé. Ciò che disse fu-

"Riguardo al movente, prima è necessario citare l'insegnamento della Corte di Cassazione, secondo la quale l'indicazione precise di un movente per un omicidio perde rilevanza quando l'attribuzione della responsabilità a un imputato deriva da una base probatoria precisa e coerente. (vedi Corte di Cassazione, Sezione Uno, Sentenza N° 11807, 12 Febbraio 2009)."

Marasca e Bruno ignorano la citazione sovrastante e citano un'altra parte della sentenza che, per parafrasarla, afferma che il movente, anche se può costituire un elemento, deve essere congruente e capace di incastrare tutti i gli elementi e le prove in modo coerente, preciso e chiaro, e che, se non si verificano tali presupposti, esso assume un'aria ambigua e non adempie al suo scopo.

Marasca e Bruno continuano-

".....che come vedremo a breve, (tale proposito) non si può affermare nel caso in questione, essendoci un'ampia quantità di prove ambigue e intrinsecamente contraddittorie."

Se la mia parafrasi è corretta, ciò non contraddice per nulla Nencini. Anzi, le citazioni, analizzate nell'insieme sono complementari e incapsulano ciò che qualsiasi legale considera corretto riguardo alla rilevanza del movente in un processo penale. Nencini non fa un ragionamento erroneo. Il movente non è centrale. E' un elemento che può risultare utile. I moventi futili e banali sono difficili da definire come una causa specifica. Più che un movente, ci sono dei pezzi che coincidono e che adempiono allo stesso scopo, come il comportamento, le bugie, le incoerenze e le contraddizioni relative alle parole e azioni degli stessi accusati.

Infine, riguardo al movente, Marasca e Bruno fanno un'altra considerazione.

Guede aveva un movente di tipo sessuale che non poteva essere esteso agli altri. Per dimostrare questo punto, presentano la seguente argomentazione, che cerco di parafrasare qui:

"Dato che sarebbe manifestamente illogico ipotizzare il coinvolgimento nell'omicidio della Romanelli e della Mezzetti, e in complicità con un complete estraneo, è

igualmente illogico non estendere la stessa argomentazione a Sollecito, che non conosceva Guede.”

Secondo M e B, il fatto che Nencini non avesse avanzato quest’argomentazione è un errore giudiziario.

Ad ogni modo, io riesco a comprendere perché non avesse avanzato tale argomentazione. Per prima cosa, l’argomentazione si basa sul movente sessuale di Guede, implicando il presupposto che il genere sessuale e la violenza sessuale hanno un legame, e ciò rende improbabile il coinvolgimento della Romanelli e della Mezzetti, ma non è di alcun aiuto per Sollecito. Secondariamente, la mancanza di una relazione/legame di qualche tipo con Guede, in qualsiasi caso, ma in modo particolare nel caso di Sollecito, non ha nulla a che fare col fatto che l’ipotetico aggressore avesse un movente di questa tipologia. Infine, c’è un legame: la Knox.

L’argomentazione potrebbe spostarsi ipoteticamente su un altro piano, lasciando da parte il movente di tipo sessuale. Qualcuno commetterebbe un omicidio assieme a un completo estraneo? Bene, a volte succede, in particolare se c’è una terza parte che crea un qualche tipo di legame tra gli estranei.

La ragione per cui, ovviamente, nessuno può ipotizzare il coinvolgimento della Romanelli e della Mezzetti nell’omicidio, è che entrambe avevano degli alibi provati, mentre Sollecito non ne aveva nessuno, e ciò è il fatto più pertinente.

E’ un’argomentazione suggestiva ma erronea. In ogni caso, non è significativa e Marasca e Bruno non sono estranei al commettere errori giudiziari gravi, come vedremo in seguito.

L’ora della morte

“Altro vizio motivazionale viene dedotto con riferimento alla ritenuta irrilevanza dell’esatta determinazione dell’ora della morte di Meredith Kercher, secondo l’idea per cui l’ora approssimativa stimata dagli esperti fosse sufficientel’ora della morte è un prerequisito fattuale inevitabile per la verifica degli alibi degli imputati.”

Ancora una volta, si vuole interpretare in modo scorretto Nencini. Non ha mai detto che l’ora della morte fosse irrilevante, e ad ogni modo ottenere l’ora esatta della morte sarebbe stato impossibile, persino se la temperatura del corpo fosse stata misurata da un patologo non appena fosse arrivato sulla scena del crimine. Sono sicuro che qualsiasi osservatore intelligente e informato lo capirebbe. Ciò avrebbe solamente ristretto l’arco temporale molto probabilmente, ma non si tratta certo di un “vizio motivazionale”.

Potremmo proseguire e fare luce sulle prove, in modo particolare l’esperto e altre prove che furono rese disponibili nel corso del processo e che condizionarono le osservazioni di Nencini, ma Marasca e Bruno non lo fanno, ricorrono invece a un’affermazione banale, che non tiene conto di nulla di quanto detto.

“Un deprecabile pressapochismo nella fase delle indagini[non aver misurato la temperature corporea, sì, ma le altre considerazioni forensi dovevano essere applicate]..... una banale media aritmetica tra un possibile termine iniziale ed un possibile termine finale (dalle 18,50 circa dell'i novembre alle 4,50 del giorno successivo), giungendo a fissare, in tal guisa, l'ora della morte alle 23-23,30 circa.”

Durante il processo Massei, il patologo, il Dr Lalli aveva concluso che il decesso poteva essersi verificato tra le ore 20,00 del primo novembre e le 4,00 del giorno dopo. Tale conclusione si basava sul calcolo della diminuzione della temperatura del cadavere, calcolo che teneva in conto il nomogramma di Henssge, il rigor mortis, le macchie ipostatiche etc. Il nomogramma di Henssge permette anche di calcolare un numero specifico di ore a partire dall'ora della prima misurazione e ciò premesse di calcolare un valore medio, situato intorno alle 23. Non era semplicemente una banale media aritmetica.

Eppure, in ogni caso, la decisione di non misurare la temperature corporea e di preservare la scena del crimine per la polizia scientifica, per circa 11 ore, non ebbe alcun impatto pregiudizievole sugli alibi degli imputati. E' accettato che Meredith fosse sicuramente viva alle 21 del primo novembre, e non c'è nulla che corrobora l'alibi degli accusati dalle 21.15 in poi del primo di novembre, fino alle 5. 30 del giorno dopo. Anche se la temperature corporea fosse stata misurata prima e il rigor mortis fossero stato analizzato prima, non si sarebbe potuta restringere l'ora della morte ad una frazione di 15 minuti (dalle 21 alle 21.15), dunque precedentemente all'ultimo punto di riferimento temporale per un alibi credibile, l'interazione sul computer di Sollecito.

Le prove scientifiche

Marasca e Bruno osservano che c'è un dibattito riguardo alla validità delle prove scientifiche -

“la valenza degli esiti di perizia genetica in mancanza di "amplificazione", stante l'esigua entità del reperto e, più in generale, il coefficiente di affidabilità di indagini effettuate senza il rispetto delle prescrizioni dettate dai protocolli internazionali, sia nella fase della repertazione che dell'analisi.”

I termini del dibattito definiscono, dunque, già definiscono la sua conclusione.

Ci sono, a quanto essi affermano, due orientamenti che devono essere equilibrati -

(1) “tende a riconoscere sempre maggior peso ai contributi della scienza, pur se non validati dalla comunità scientifica,”

e

(2) “l'orientamento che rivendica il primato del diritto e postula che, in ossequio alle regole proprie del processo penale, possano trovare ingresso soltanto esperienze scientifiche collaudate secondo i canoni metodologici comunemente condivisi.”

Non c'è bisogno di chiedere quale orientamento preferiscano questi due signori. E' il numero 2 ovviamente, eppure sono entrambi incorsi in petizioni di principio con la loro insistenza sulla “validità” (che in questo contesto significa ripetere i test scientifici ottenendo lo stesso risultato) secondo i “protocolli internazionali” .

Successivamente, proseguono così -

“Reputa la Corte che la delicata problematica..... debba trovare soluzione nelle regole generali che informano il nostro sistema processuale....e non.... nell'astratta rivendicazione di un primato della scienza sul diritto o viceversa..... La prova scientifica non può, infatti, ambire ad un credito incondizionato di autoreferenziale affidabilità in sede processuale, per il fatto stesso che Il processo penale ripudia ogni idea di prova legale.”

Marasca e Bruno non saranno così stupidi da insistere sul fatto che la scienza abbia il primato sul diritto in un processo legale. O forse sì? Il diritto, avendo il primato, deve trovare i mezzi per utilizzare gli strumenti della scienza, pur rimanendo nel rispetto delle regole generali che caratterizzano il Sistema legale.

Continuano -

“Le coordinate di riferimento dovranno essere quelle afferenti al principio del contraddittorio ed al controllo del giudice sul processo di formazione della prova, che deve essere rispettoso di preordinate garanzie, alla cui osservanza deve essere, rigorosamente, parametrato il giudizio di affidabilità dei relativi esiti.”

Interessante. “Contraddittorio”? Forse si riferiscono alla inammissibilità della lettera di Guede, di cui si è discusso nella sezione precedente. Le tracce di DNA sul coltello e sul gancetto del reggiseno possono rientrare nella stessa categoria? Può la “validità secondo i protocolli internazionali” essere una garanzia preordinata, nello stesso modo in cui, il diritto di un accusato di non essere incriminato da un testimone che rifiuta un contraddittorio è garantito dall’Articolo 526 del Codice Penale italiano?

Se è così, dovranno essere avanzate delle valide motivazioni – rispettando l’onere delle regole che formano l’ordinamento giuridico. Non potranno fare riferimento all’Articolo a riguardo, sul Codice Penale. Non c’è alcun articolo che lo afferma, e anche se ci fosse, e affermasse che la ripetibilità di un test scientifico fosse la garanzia che attesta la prova come affidabile o ammissibile, allora il campione del coltello 36b non sarebbe neanche riuscito ad arrivare al processo. E di questo il Codice Penale italiano non ha colpa. Non c’è alcun ordinamento giuridico del mondo, di cui io sia a conoscenza, che incorpori tale garanzia, persino per i campioni a basso numero di copie DNA. E la ragione di tutto ciò, in parte, p che non c’è alcun protocollo internazionale riconosciuto, e precisamente perché non c’è ancora un accordo nella comunità scientifica a riguardo.

Marasca e Bruno tendono a utilizzare “affidabilità” e “ammissibilità” come concetti interscambiabili, e in effetti, considerato il modo in cui essi definiscono questi concetti, nel contesto dell’argomento di discussione, c’è una spiegazione, dato che, sicuramente, se una prova viene definita inaffidabile deve essere per forza inammissibile.

Poi segue un molto discorso pomposo, su cui non ci soffermeremo, se non per dire che nessuna di queste affermazioni presenta alcun motivo convincente riguardo alla ripetibilità come una forma preordinata di garanzia per definire una prova

ammissibile o affidabile.

Tra l'altro, il Codice Penale Italiano tratta specificamente della non-ripetibilità dei test scientifici e nell' art. 360 si dice che in conformità alle condizioni, che ivi sono rispettate, i risultati dei test scientifici non ripetibili sono ammissibili.

Perché, dunque, questa insistenza circa la ripetibilità, nonostante l'art. 360?

La testimonianza di un testimone oculare, riguardo a un crimine, deve essere corroborata da un video dell'incidente, o da altri testimoni oculari, prima di essere considerate affidabile e ammissibile?

Perché il risultato di un test scientifico, condotto in accordo con un metodo usato ripetutamente nella comunità scientifica, dovrebbe stabilire la validità del metodo, o ricevere un trattamento diverso?

Il testimone oculare, ovviamente, non possiede un video dell'incidente col quale confrontare i suoi ricordi, mentre le tracce biologiche potranno essere abbondantemente sufficienti per condurre più test. Ad ogni modo, in tali casi, se non vengono ripetuti i test, il risultato non viene considerato automaticamente non valido o inaffidabile. Sta alla difesa richiedere una ripetizione e, se non viene fatto, non si ripetono.

Ci sarebbe, ovviamente, una capacità di ripetizione, forse non per quanto riguarda i profili con un basso numero di copie di DNA, ma se la ripetizione dei test non viene effettuata quando c'è la potenzialità, è perché il risultato non è ambiguo, proprio come in questo caso, per il giudice a quo, per quanto riguarda il profilo genetico di Meredith sul coltello e il profilo genetico di Sollecito sul gancetto del reggiseno.

A ogni modo, Marasca e Bruno seguitano dicendo che non condividono la mancanza di esitazione di Nencini nell'attribuire una valenza probatoria ai risultati del coltello e del gancetto del reggiseno.

Citano la giurisprudenza della Corte Suprema, riguardo agli esami genetici, circa il grado di affidabilità-

“piena valenza di prova, e non di mero elemento indiziarlo ai sensi dell'art. 192....”

Aggiungendo che

“Nei casi in cui l'indagine genetica non dia risultati assolutamente certi, ai suoi esiti può essere attribuita valenza indiziarla ((Sez. 2, n. 8434 del 05/02/2013, etc.....))...... Il che significa che, nell'ipotesi in cui si pongano in termini di identità, gli esiti dell'indagine genetica assumono rilievo probatorio, mentre in caso di mera compatibilità con un determinato profilo genetico, hanno rilievo meramente indiziarlo.”

E' stato a questo punto che ho dovuto fermarmi e considerare la possibilità realistica che Marasca e Bruno avessero tessuto una rete troppo fitta.

La compatibilità della traccia B sul coltello con il profilo genetico di Meredith Kercher è una prova sufficiente dell' “identità” della traccia, stabilita in modo certo, nel rispetto di ogni protocollo scientifico. Ciò è stato riconosciuto da tutti gli esperti del processo e persino, con un pò di riluttanza, da Vecchiotti.

Nonostante non sia una prova certa dell'identità, ha sicuramente una rilevanza circostanziale significativa, secondo quanto scritto sopra e ai sensi dell'art.190 (che è menzionato successivamente).

Il DNA di Sollecito fu identificato nel reperto 165, preso dai ferretti del gancetto del reggiseno, ed era mischiato al DNA della Kercher. In questo caso, il profilo genetico di Sollecito fu confermato dal suo aplotipo Y, la cui analisi non fu contestata neanche dai suoi stessi esperti. Un significativo elemento indiziario.

Con quel pensiero scomodo che gli aleggia nelle menti cercano di offuscare i fatti -

“In linea tendenziale, alle relative conclusioni è possibile aderire, a condizione però che consti che l'attività di repertazione, conservazione ed analisi del reperto siano state rispettose delle regole di esperienza consacrate dai protocolli in materia.”

Poi, in modo abbastanza bizzarro, seguitano asserendo che i metodi corretti per la preservazione dell'autenticità sono stati stabiliti dalla Corte Suprema.....“anche se si tratta semplicemente di prove informatiche”

Cosa ?!

Si riferiscono all'art.192, Sezione 2 -

“L'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi non siano gravi, precisi e concordanti.”

Poi -

“Alla stregua di tali considerazioni [non dobbiamo preoccuparci riguardo a “tali considerazioni” – sono semplicemente il risultato di un ragionamento fallace] non si vede, proprio, come il dato di analisi genetica - che si sia svolta in violazione delle prescrizioni dei protocolli in materia di repertazione e conservazione - possa dirsi dotato dei caratteri della gravità e della precisione.”

Stanno facendo confusione tra i risultati ottenuti con elettroferogramma e i metodi di conservazione dei reperti.

Ovviamente, per chiarezza e professionalità, è importante mantenere separati i concetti di valenza probatoria [la gravità, precisione e consistenza di una prova] e di contaminazione. Nencini e gli altri giudici furono in grado di farlo. Mentre Marasca e Bruno trattano queste tematiche assieme.

“E' assolutamente certo che tali metodi abbiano violato i protocolli [cita i Verballi C-V] -

(a) Il coltello da cucina, rinvenuto in casa del Sollecito e ritenuto arma del delitto, è stato repertato e, poi, custodito in una comune scatola di cartone, del tipo di quelle

che confezionano i gadgets natalizi, le agende.....

(b) Notato nel corso del primo sopralluogo dalla polizia scientifica, il gancetto del reggiseno è stato trascurato e lasciato lì, sul pavimento, per diverso tempo (ben 46 giorni) la documentazione fotografica prodotta dalla difesa di Sollecito dimostra che, all'atto della repertazione, il gancetto veniva passato di mano in mano degli operanti, che, peraltro, indossavano guanti di lattice sporchi.”

C'è bisogno di commentare? Oh, giusto. Qual è la rilevanza della scatola di cartone, a meno che non sia stata un veicolo di contaminazione? Non è neanche ipoteticamente plausibile.

D'accordo, tutti sappiamo che il gancetto del reggiseno fu recuperato dopo 46 giorni. Ma dove sono questi protocolli sulla repertazione, internazionalmente riconosciuti e che siano una garanzia preordinata, riconosciuta dalla legge?

Per quanto riguarda i guanti sporchi, l'unica prova che ho visto a riguardo, è una foto del gancetto del reggiseno in mano a un operatore con un guanto, mentre sul guanto dell'altra mano, apparentemente appartenente allo stesso operatore, ci sono delle macchioline di una sostanza, che date le circostanze, è molto probabilmente il sangue presente sul gancetto che l'operatore sta sostenendo.

Dov'è il senso critico di questa Corte di legittimità?

Tutto ciò era stato già analizzato approfonditamente da Massei e Nencini, ma nessuno li cita qui.

Successivamente, ci ritroviamo alla conclusione, che era anche la loro premessa.

“In buona sostanza, si tratta null'altro che della procedura di validazione o falsificazione propria del metodo scientifico, di cui si è detto in precedenza. Ed è significativo, al riguardo, che i periti Berti-Berni, ufficiali dei R.I.S. di Roma, effettuarono due amplificazioni della traccia I rivenuta sulla lama del coltello (f. 229).

In mancanza di verifica per ripetizione del dato di indagine, c'è da chiedersi quale possa essere la relativa valenza processuale, indipendentemente dal dibattito teorico sul rilievo più o meno scientifico delle risultanze dell'indagine compiuta su campioni tanto esigui o complessi, da non consentirne la ripetizione.”

Proviamo a ricordare cosa successe esattamente nel caso del reperto 36I. Si dimostrò che il reperto 36B (Meredith), nonostante il numero basso di copie di DNA, non fosse inaffidabile di per se, o una prova di contaminazione di per se. L' LCN può produrre dei risultati affidabili e, oltretutto, nessuno ha sostenuto che l'LCN del DNA della Knox si trovava lì prima di qualsiasi trasferimento.

Ciò che aveva davvero rilevanza, era che il risultato del test sul campione 36B aveva una significativa valenza probatoria.

Il coltello e il gancetto del reggiseno -

“....non può assumere rilievo né probatorio né Indiziario, proprio perché, secondo le menzionate leggi della scienza, necessitava di validazione o falsificazione.”

La supremazia della normativa sulle prove- precedentemente osannata- è stata appena

gettata al vento con questa affermazione dogmatica, che non deriva neanche dalla logica dell'argomentazione che hanno presentato in supporto. Sinceramente, la parte più consistente dell'argomentazione (o per meglio dire del fumo) è meramente questa asserzione dogmatica, travestita sotto forma di altre espressioni e disseminata tediosamente nel testo.

Per quanto riguarda la validità e la falsificazione, il problema qui, ovviamente, è la contaminazione eventuale in laboratorio, nonostante Marasca e Bruno non si pongano il problema di specificarlo.

Supponiamo, per esempio, che il campione della lama del coltello, 36B, sia stato analizzato per la prima volta nel 2013. Dividiamo il campione in due etichette 36B(i) e 36B(ii) e supponiamo che il 36B(i) abbia rivelato il profilo che aveva rivelato nel 2007, ma il 36B (ii) no. L'unica deduzione logica è che si sia verificata una contaminazione del 36B(i) nel laboratorio. Allora bisognerebbe porre che alcuni dei campioni possano essere stati etichettati come 36B(ii) per sbaglio, o che la macchina non abbia funzionato nel secondo test, anche se entrambe le possibilità sono altamente implausibili.

Se Marasca e Bruno avessero presentato un'affermazione ragionata, avrebbero potuto fare uso di tale ipotesi, anche solo per spiegare le loro continue ripetizioni riguardo alla validità e alla falsificazione. Ma non lo hanno fatto. Non hanno menzionato l'ipotesi di una contaminazione in laboratorio, né hanno criticato Massei e Nencini, nonostante entrambi avessero analizzato in modo esaustivo l'argomento della contaminazione in laboratorio e lo avessero definito molto improbabile. Bisogna anche notare che neanche Hellmann considerava questo argomento particolarmente significativo. Si potrebbe dedurre, dunque, che non credessero che questa prospettiva fosse probabile, ed erano sicuramente consapevoli che la validità di una richiesta di ripetizione si basa su un'ipotesi di congettura, cosa poco credibile in questo caso, checché ne dicano la scienza o il non-esistente protocollo internazionale forense.

Non solo, ma Guede, tra l'altro, è stato condannato sulla base dei test del DNA, che non furono ripetuti. Dovrebbe forse essere rilasciato?

Nonostante Marasca e Bruno menzionino l'art.360 si muovono oscillando, senza fornire una versione accurata della sua rilevanza e della sua applicazione. Secondo me, era necessario agire in questo modo per supportare il loro giochetto, ed è questa facciata di inganno che mi dà particolarmente fastidio in questo verbale.

Il codice Penale italiano avrà bisogno di essere riscritto, così come le normative sui dati probatori?

Verrebbe da chiedersi cosa pensino i giudici penali in Italia del fatto che i magistrati della V Sez., che trattano principalmente materie diverse dalle leggi penali, hanno osato ignorare, se non rompere, così tante norme giuridiche.

La realtà è che, ciò nonostante, non cambierà nulla circa le leggi sulla normativa sulle prove e nel modo in cui vengono valutate le prove forensi nelle aule penali. Il sistema, comprensibilmente, non lo permetterà. Dunque questo caso, per quanto riguarda la

Knox e Sollecito, rimarrà un'eccezione, una bizzarra anomalia nel casellario giudiziale.

Forse, in futuro non rappresenterà alcun problema tecnico, dato che i passi avanti nel campo della tecnologia permettono di rilevare anche quantità minuscole di DNA, e dunque di permettere le ripetizioni dei test.

Tracce nella Stanza del Delitto, nel Bagno Piccolo e nel Corridoio

Una selezione di citazioni dal Verbale della sentenza -

“Totale assenza di tracce genetiche attribuibili con certezza ai due imputati nella stanza del delitto.”

“Si trattava di un monolite invalicabile sulla strada intrapresa dal giudice a quo.”

Pulizia selettiva - “Era del tutto illogico l'argomento relativo ad una pretesa pulizia selettiva degli ambienti”

“Una pulizia selettiva, che non sia capace di sfuggire al rilevamento col luminol è sicuramente impossibile.”

Ne segue, ovviamente, che il coltello e il gancetto del reggiseno non hanno valenza probatoria o circostanziale (resi inammissibili per quanto riguarda le tracce incriminati che sono state rinvenute), e che non ci sono tracce genetiche attribuibili con certezza alla Knox e Sollecito nella stanza di Meredith. A ogni modo, è un'esagerazione presentare ciò come un invalicabile monolite per il percorso del giudice a quo.

Marasca-Bruno danno una rappresentazione distorta e banalizzano ciò che è stata, senza dubbio, una manipolazione della scena del crimine (la villa), tramite la rimozione delle tracce ematiche e in questo senso specifico “selettiva”. Essi, invece, insistono sull'uso della parola “selettiva” generalizzandola, e la usano principalmente per riferirsi alla rimozione di DNA, in un modo sia confusionario che spregiativo, per eludere il vero problema.

La rimozione delle tracce ematiche, che sia selettiva o meno, non può eludere il rilevamento col luminol.

Dunque, il commento “la pulizia selettiva” è un'ipotesi palesemente illogica è assolutamente ingannevole e non è degno dei giudici della Corte Suprema.

Dopo aver rappresentato in modo distorto un po' di cose, Mascara-Bruno continuano affermando di aver scovato “un'ovvia mistificazione delle prove” – presumibilmente effettuata dai giudici precedentemente coinvolti nel caso. Dicono che il SAL escludeva (a causa del test a base di tetrametilbenzidina) che il luminol avesse rilevato tracce di natura ematica.

Si tratta, ovviamente, di una evidente mistificazione. Il TMB è un presunto test per il rilevamento di sangue occulto. A ogni modo, il fatto che il test a base di tetrametilbenzidina fosse negativo (nessun risultato) non esclude che la natura delle tracce fosse ematica, nonostante si potesse presumere che non lo fossero.

Poi, criticano Nencini -

“Non solo, ma è manifestamente illogico, al riguardo, l'argomentare del giudice a quo che (a f. 186) reputa di poter superare l'obiezione difensiva in ordine alla circostanza che la reazione luminiscente bluastra provocata dal luminol si produce anche in presenza di sostanze diverse dal sangue (ad esempio, residui di detersivi da lavaggio, succhi di frutta od altro ancora), sul rilievo che l'assunto, pur teoricamente esatto, andava però "contestualizzato", nel senso che, se la fluorescenza si manifesta in ambiente interessato da fatto omicidiario, la reazione non può che essere riferita a tracce ematiche.

La fragilità dell'argomento è tale, già *ictu oculi*, da non richiedere notazione alcuna, dovendosi, peraltro, ritenere - così opinando - che la casa di via della Pergola non fosse stata mai oggetto di pulizia o non fosse ambiente "vissuto".

Il rilievo consente, dunque, di escludere, categoricamente, che si trattasse di tracce di sangue scientemente rimosse nell'occasione”.

Oh caspita. Cosa sta facendo questa Corte di legittimità? Seleziona e mistifica le prove, discute argomentazioni di una difesa disperata e trae le conclusioni su quella base, ecco tutto.

Fino ad ora, ho cercato di non tirare in ballo la lampante omissione di prove, perché sto analizzando le loro argomentazioni.

Ad ogni modo, è arrivato il momento di parlarne, perché la citazione sovrastante è semplicemente inaccettabile.

Se si legge questa sentenza si ha l'impressione che Marasca e Bruno pensino che sia sufficiente che rispondano solo alla sentenza di Nencini e che sia sufficiente estrapolare delle frasi qua e là, come se stessero realizzando il saggio di uno studente, utilizzando le osservazioni della difesa come modello di risposta. Ciò è evidentemente inappropriato, persino per una Corte di Legittimità.

Qui ci sono altre motivazioni per supportare la contestualizzazione di Nencini.

1. Se la fluorescenza causata dal luminol derivava da sostanze di origine non ematica, come la candeggina, il succo di frutta etc (a causa del fatto che la villa era abitata) allora è davvero incredibile, dato che gli ispettori non sapevano dove cercare, e quindi dove spruzzare il luminol, e lo hanno spruzzato ovunque nel corridoio e da qualsiasi altra parte (ma non nella stanza di Meredith, a quanto pare). Le macchie fluorescenti non sono apparse in tutta la casa, ma erano limitate e raggruppate in posti specifici, e più precisamente, nella forma di impronte.

2. C'erano 4 impronte di piedi nudi individuate dal luminol, e 3 di queste avevano una misura e una forma attribuibili a una donna – compatibili con la Knox. Una si trovava nella stanza della Knox, le altre due in corridoio, più specificamente, tra la stanza della Knox e quella della Kercher. Le due impronte nel corridoio rivelarono il DNA di Meredith. Non è possibile ottenere tracce di DNA dalla candeggina, il succo

di frutta etc.

3. La quarta era compatibile con Sollecito e l'impronta insanguinata sul tappetino del bagno piccolo.

4. Il test del luminol ebbe luogo il diciotto dicembre, mentre l'omicidio si verificò il primo novembre. L'ipoclorito della candeggina, responsabile della reazione al luminol, evapora naturalmente dopo solo pochi giorni, e dunque si può escludere la candeggina come fonte di reazione.

5. Se la fluorescenza era dovuta al perossido presente nel succo di frutta o in altre materie di tipo vegetale, ci dovrebbe essere almeno una spiegazione ragionevole sul perché la Knox avesse tali sostanze sotto alla pianta dei piedi. Qual era, allora, la natura di quelle sostanze e come sono arrivate lì? Non è mai stata fornita alcuna spiegazione, men che meno dalla Knox. E, nuovamente, non è possibile ottenere del DNA da tali sostanze.

6. Come ho già menzionato i test TMB, sulle tracce rilevate dal luminol, non escludono il sangue. In realtà, se si applica la tetrametilbenzidina dopo il luminol è più probabile che l'esito del test sia negativo, perché la reazione chimica di entrambe le applicazioni è la stessa, e il luminol è molto più sensibile della TMB. Ciò venne chiarito, tra gli altri, dalla Dr.ssa Gino, che era l'esperta della difesa.

Considerando la grande quantità di sangue nella stanza di Meredith, e il fatto che sicuramente si sarebbero dovute rilevare delle tracce al di fuori della stanza, visivamente evidenti nel bagno piccolo, la contestualizzazione di Nencini non è per nulla illogica. E' semplice buon senso.

Un'osservazione davvero significativa in questo caso— prima che lasci da parte questo argomento — è che non c'erano impronte visibili tra la stanza di Meredith e q
L'impronta insanguinata sul tappetino del bagno piccolo, e mentre c'era del sangue sulla maniglia interna della porta, non ce n'era traccia su quella esterna, nonostante la porta fosse chiusa a chiave.

Nencini rese i punti sopraelencati abbondantemente chiari nelle sue Motivazioni.

Quando si tratta il merito relative alle presunte contrastanti interpretazioni riguardo al lumino e ai test TMB, il contesto e le prove processuali sono fondamentali. Se Marasca e Bruno si affidano ad altre fonti, dovrebbero — se agiscono in buona fede — averle rivelate.

Si potrebbe anche dedurre che la rimozione delle tracce di sangue nel corridoio, meno quelle di Guede, che non erano visibili a occhio nudo, era necessaria se si voleva dare un minimo di credibilità al racconto della Knox sull'essere tornata alla villa e aver fatto una doccia, la mattina della scoperta del corpo.

Lascero le ultime parole su questo argomento a Nencini, che credeva che i tentativi della difesa di affermare che le reazioni del luminol erano la conseguenza di fonti non ematiche fossero “da un punto di vista oggettivo un esercizio notevole di dialettica sofistica, piuttosto che prove processuali sulle quali qualsiasi giudice potrebbe basare un ragionamento critico.”

La ricerca selettiva di altre contraddizioni logiche

“Un’altra grande contraddizione logica” è la spiegazione sul perché i telefoni di Meredith furono portati via; se fu per evitare che squillassero, si sarebbe potuto raggiungere l’obiettivo spegnendoli o togliendo la batteria.

Bene, un punto plausibile, ma, se l’obiettivo poteva essere raggiunto semplicemente spegnendoli o rimuovendo la batteria, perché portarli con loro? La risposta, se i colpevoli stavano ragionando lucidamente, è che spegnendoli o rimuovendo la batteria avrebbero lasciato delle impronte. Dunque avrebbero dovuto portarli con loro ad ogni modo. Allora perché disturbarsi e farlo lo stesso? Una contraddizione logica?

Marasca e Bruno ritornano sull’argomentazione dell’accusa sul movente, nel processo Nencini. Ci ricorderemo che Crini aveva suggerito che si forse si era verificata una lite tra Meredith e la Knox circa l’uso fatto da Guede del bagno grande. M e B affermano che la ragione del litigio non poteva essere questa, dato che non si fa riferimento a tale incidente nella testimonianza di Guede.

Marasca e Bruno asseriscono che l’ipotesi del furto dei soldi e delle carte di credito che Meredith avrebbe attribuito alla Knox sia illogica e contraddittoria, dato che la Knox (e Sollecito) furono prosciolti dall’accusa.

D’accordo, ma Nencini non stava cercando di incolparli di nuovo (probabilmente). L’ipotesi si basava su fatti processuali ed è altamente probabile, anche se non è stata dimostrata “oltre ogni ragionevole dubbio”. Le carte di credito e i soldi di Meredith non furono mai ritrovati. Nencini stava semplicemente cercando un motivo plausibile della lite... – sulla base di quello che avrebbe potuto pensare Meredith– che la Knox fosse o meno responsabile. Non c’è nulla di illogico o di contraddittorio in questo.

Marasca e Bruno sostengono che sia arbitrario affermare che, solo perché la Knox e Sollecito si trovavano nell’appartamento di Sollecito e stavano guardando un film, avevano assunto delle droghe leggere e avevano fatto sesso, si trovassero nella villa per delle motivazioni che includevano un movente di tipo sessuale e fossero destabilizzati dalle droghe.

Marasca e Bruno affermano che ci fu un’altra omissione investigativa nella mancanza di analisi del contenuto delle cicche delle sigarette (presumibilmente per droga?) o di assicurare la natura genetica della traccia, invece di optare per un test del DNA, sulla base che tali test avrebbero reso il reperto inutilizzabile.

D’accordo, eppure io non sono sicuro che quella fosse la motivazione per cui non furono realizzati ulteriori test. Stabilire se la Knox e Sollecito avessero fumato uno spinello, o una sigaretta, mentre si trovavano sotto l’effetto di droghe, nella villa, non è un elemento così importante. La natura genetica della traccia era ovviamente saliva, che contenesse o meno droghe.

“E tutto ciò con il brillante risultato di consegnare al processo un dato assolutamente irrilevante”[dato che la villa era il posto in cui viveva la Knox e che Sollecito frequentava.]

E’ risultato irrilevante, sono d’accordo. Sembra, però, un po’ duro criticare il test del

DNA, ad ogni modo. Sono sicuro che M e B sarebbero stati estasiati se la traccia fosse appartenuta a Guede o a uno sconosciuto/a, piuttosto che alla Knox o a Sollecito. E la traccia non fu proposta come una fonte di contaminazione del gancetto del reggiseno?

Qualche Osservazione Generale

Leggete un pò qui -

“E', certo, innegabile lo sforzo interpretativo profuso dal giudice a quo al fine di ovviare ad incolmabili vuoti investigativi e vistosi deficit probatori con acuta attività speculativa e suggestivi argomenti logici, pur meramente assertivi ed apodittici.”

Come stiamo scoprendo, “vuoti investigativi e vistosi deficit probatori con acuta attività speculativa e suggestivi argomenti logici, pur meramente assertivi ed apodittici” è esattamente ciò che definisce l’operato di Marasca e Bruno.

Di quali vuoti investigative e vistosi deficit probatori stanno parlando? Ne abbiamo già incontrato qualcuno? Ad ogni modo, discuterò di questo e di altre cose portate alla luce dalla Sentenza quando scriverò riguardo alla sufficienza delle prove, alla fine di quest’analisi.

Marasca e Bruno asseriscono (per parafrasare) che fare luce sui fatti è un compito che riguarda esclusivamente il giudice a quo, non la Corte di Legittimità. La Corte Suprema deve limitarsi a stabilire se il ragionamento del giudice segue il buon senso; è pur vero che la versione ricostruttiva prescelta, deve essere conforme ai canoni della logica ordinaria, e dei dati probatori ritualmente acquisiti.

Bene, è giusto. Ricordatevelo.

“A fronte di una prova mancante, insufficiente o contraddittoria il giudice deve limitarsi a prenderne atto ed emettere sentenza di proscioglimento, ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., pur se animato da autentico convincimento morale della colpevolezza dell'imputato.”

Fate caso alla sorprendente inclusione dell’espressione prova “mancante”, nonostante M e B abbiano semplicemente speculato in modo alquanto triste riguardo a quest’argomento e, per ovvie ragioni, non vengono riportate le parole dell’art. 530.

Marasca e Bruno, successivamente, spendono più parole del necessario circa l’errore di Nencini, in riferimento al DNA di Sollecito, rilevato sulla lama del coltello.

In quel ragionamento si trova un pò di senso logico, ma anche molto fumo riguardo allo standard dell’“oltre ogni ragionevole dubbio”.

“All'esame degli anzidetti profili giova, di certo, tener conto che, pacifica la commissione dell'omicidio in via della Pergola, l'ipotizzata presenza nell'abitazione degli odierni ricorrenti, non può, di per sé, essere ritenuta elemento dimostrativo di colpevolezza.”

Quest’affermazione preclude ciò che arriverà poco dopo.

Marasca e Bruno notano che c’è una differenza tra “ruolo passivo” e “partecipazione attiva”.

“Incontrovertibile è l'impossibilità che sulla scena dell'omicidio non fossero residue tracce riferibili agli odierni ricorrenti, in caso di loro partecipazione all'uccisione della Kercher”. [ed: con questo intendono “la stanza del delitto”]

Questa non è una considerazione, ma un'asserzione dogmatica, che è palesemente inefficace. Se la Knox e sollecito avessero -

- (a) incitato Guede alla violenza sessuale
- (b) lo avessero convinto a finirla
- © sia con il suo coltello o con uno che gli avessero passato,

È dunque improbabile che negli scenari descritti sopra (a),(b) e © avessero lasciato delle tracce, ma nel caso delle ipotesi (a),(b), e © sarebbero stati dei partecipanti attivi nell'istigazione al delitto e, quindi, colpevoli tanto quanto Guede.

Dunque, l'asserzione non è solo dogmatica ma evidentemente illogica.

La presenza di Amanda Knox

“Tanto premesso, si osserva ora, quanto alla posizione di Amanda Knox, che la sua presenza nell'abitazione, teatro dell'omicidio, è dato conclamato nel processo, alla stregua delle sue stesse ammissioniIn proposito, è certamente condivisibile il giudizio di attendibilità espresso dal giudice a quo.”

Nello sviluppo di questa asserzione, Marasca e Bruno sostengono che lei si trovasse lì al momento dell'omicidio, ma in un'altra stanza.

“Altro elemento a suo carico è rappresentato dalle tracce di dna misto, suo e della vittima, nel "bagno piccolo", ad eloquente riprova che era, comunque, venuta a contatto con il sangue di quest'ultima, che cercò di lavare (si trattava, a quanto pare, di sangue dilavato, mentre le tacce biologiche a lei riferite sarebbero conseguenti a sfregamento epiteliale).”

“Nondimeno, anche a ritenere certa l'attribuzione, l'elemento processuale sarebbe non univoco, siccome dimostrativo anche di un contatto postumo con quel sangue, nel probabile tentativo di rimuovere le più vistose tracce di quanto accaduto, forse per aiutare qualcuno o per allontanare da sé i sospetti, senza che ciò possa contribuire a dare certezza del suo diretto coinvolgimento nell'azione omicidiaria.il contatto con il sangue della stessa sarebbe potuto avvenire in un momento successivo ed in altro locale della casa.”

Commenterò questa parte dopo.

Per quanto riguarda le false accuse nei confronti di Patrick Lumumba -

“Non è dato comprendere, infatti, quale ragione abbia potuto spingere la giovane statunitense a quelle gravi accuse. L'ipotesi che l'abbia fatto per sottrarsi alla

pressione psicologica degli inquirenti appare assai fragile
Nondimeno, anche la calunnia in questione si risolve in elemento indiziante a carico dell'odierna ricorrente nella misura in cui possa ritenersi iniziativa volta a coprire il Guede, che lei avrebbe avuto tutto l'interesse a proteggere per tema di ritorsive accuse nei suoi confronti. Il tutto avvalorato dal fatto che il Lumumba, come il Guede, è uomo di colore, donde l'affidabile riferimento al primo, per l'ipotesi che l'altro potesse essere stato visto da qualcuno entrare od uscire dall'appartamento.”

Si, infatti, ma nonostante le prime frasi, M e B riescono comunque a inciampare nuovamente. Nencini non aveva alcun dubbio che si trattasse non solo di un'iniziativa per coprire Guede, ma anche di un'opportunità per depistare gli ispettori dallo stabilire la sua partecipazione attiva nell'omicidio. Lumumba, dopo tutto, non avrebbe potuto fornire alcuna informazione agli ispettori su quell'aspetto, o su chiunque altro fosse stato coinvolto. M e B non ne fanno alcuna menzione.

La Messa in scena del Furto

Quest'aspetto viene trattato molto sommariamente da Marasca e Bruno che cercano di eluderlo.

Infatti, affermano che vi fossero delle circostanze che confermavano una simulazione, ma non hanno abbastanza fegato da affermarlo esplicitamente.

Si preoccupano più che altro di dirigere la loro attenzione sulla deduzione che solo una persona “interessata” avrebbe messo in atto una simulazione, per rimuovere in questo modo i sospetti da se stessa.

Marasca e Bruno non sono interessati a Guede.

Riconoscono che la Knox e Sollecito sono persone “interessate”.....

“Ma anche tale elemento è sostanzialmente equivoco, specie alla luce del fatto che, all'arrivo della polizia postale, giunta in casa di via della Pergola per altra ragione, furono proprio gli odierni ricorrenti, segnatamente il Sollecito - la cui posizione processuale è, indissolubilmente, avvinta a quella della Knox - a far notare agli agenti l'anomalia della situazione.”

E questo è tutto? Le prove lampanti, i forti indizi a carico degli imputati, tutto ciò viene messo da parte- a causa di un'anomalia? Patetico.

Fu una messa in scena, ma non una messa in scena perfetta sfortunatamente, a causa del fatto che nulla venne rubato. Un persona più navigata, sapendolo, non lo avrebbe fatto notare alla polizia, nonostante ciò, potrebbe essere stato uno scivolone involontario, dovuto al fatto che sollecito è un idiota. Scivolone involontario a parte, non avrebbe avuto motivo di menzionare alla polizia che non era stato rubato nulla, a meno che non fosse consapevole quanto gli altri che la messa in scena aveva i suoi punti deboli e in quel caso, potrebbe aver pensato che il suo commento avrebbe sottolineato la sua innocenza (Marasca e Bruno ci sono cascati).

E come poteva sapere che non era stato rubato nulla – cosa che si rivelò vera quando Filomena controllò il contenuto della stanza – a meno che non fosse coinvolto nella messa in scena?

Anche se si accettasse il ragionamento anomalo ed estremamente dubbioso della citazione, si potrebbe applicare solo a Sollecito. Non c'è nulla di equivoco circa la deduzione logica applicata alla Knox. E' assolutamente illogico asserire che le loro posizioni nel processo fossero indissolubilmente avvinte.

La Knox è una ventriloqua e Sollecito il suo pupazzetto?

Curatolo e Quintavalle

“Nondimeno, i profili di intrinseca contraddittorietà e scarsa attendibilità dei testimoni [le persone nominate sopra] più volte eccepiti nel corso del processo di merito, non consentono di attribuire incondizionato credito alle relative versioni, sì da dimostrare, con tranquillante certezza, il fallimento, e dunque la falsità, dell'alibi offerto dall'imputata, che sosteneva di essere rimasta in casa del fidanzato dal tardo pomeriggio dell'1 novembre sino al mattino del giorno dopo.”

Qui, Marasca e Bruno riprendono il ragionamento di Hellmann.

Curatolo era un senzatetto, un drogato e uno spacciatore e il testimone tirapiedi dell'accusa. Quella stessa sera aveva visto la Knox e Sollecito insieme a Piazza Grimana (il 1° di Nov) e aveva visto dei festaioli mascherati con dei costume da Halloween, e le navette speciali per portarli alle discoteche e ai locali, a cui il testimone aveva fatto riferimento, non sarebbero state in servizio quella sera.

Marasca e Bruno trascurarono la probabilità che Curatolo li avesse visti insieme ad Halloween, dato che era stato stabilito dal processo che quella sera Sollecito era alla cena d'anniversario di un amico, fuori Perugia e la Knox avrebbe visto il suo amico Spiros.

Perugia è una città di studenti. Ci sono numerose discoteche e locali notturni che gravitano attorno a questo mercato. La difesa fece testimoniare dei proprietari di alcune discoteche che rimasero chiuse il giorno dopo Halloween, e dei conducenti delle navette testimoniarono di non aver guidato delle navette speciali quella sera. Nonostante ciò, non si può escludere che ci fossero dei locali aperti, o che qualcuno avesse noleggiato delle navette per una festa privata. C'erano alcune discoteche aperte quella sera (si può fornire una lista su richiesta) con degli autobus che partivano da Perugia. Anche Guede fu visto ballare nella discoteca Domus ore dopo l'omicidio.

[Halloween è una festività relativamente nuova in Italia. Il giorno di Ognissanti (1° nov) e il giorno dei morti (2 nov) sono festivi in Italia.]

“Rilievo, quest'ultimo, all'apparenza bilanciato - ma pur sempre in un contesto di incertezza ed equivocità - dal riferimento del teste (quanto al contesto in cui avrebbe notato i due imputati assieme) al giorno precedente quello in cui vide (in orario pomeridiano) un inusuale movimento di Polizia e Carabinieri e, in particolare, uomini che indossavano tute e copricapo bianchi (quasi fossero extraterrestri) entrare nella casa di via della Pergola.”

Per quanto riguarda Quintavalle, Marasca e Bruno sono rapidi e ugualmente sbrigativi. Questo è tutto ciò che hanno da dire -

“Il Quintavalle - a parte la tardività anche delle sue dichiarazioni, inizialmente reticenti e generiche - non aveva offerto alcun contributo di certezza, neppure sui generi acquistati dalla giovane notata la mattina successiva all'omicidio, all'apertura del suo locale, a nulla rilevando il riconoscimento in aula della Knox, la cui immagine era apparsa su tutti i quotidiani e notiziari televisivi.”

Non c'era alcuna prova che la giovane donna avesse comprato, o cercato di comprare, alcun prodotto.

No, la sua identificazione nella testimonianza non fu inutile da quel punto di vista. Se fu inutile per quella ragione allora molte delle identificazioni di testimoni non avrebbero alcun valore, a causa della copertura mediatica incessante del mondo attuale.

Quintavalle fu in grado di descrivere i vestiti che indossava la giovane donna, dei jeans, una giacca grigia e una sciarpa, vestiti che corrispondevano agli indumenti fotografati dalla polizia sul letto della Knox, nella villa, e che sarebbero diventati materiale probatorio insieme a tutto il testo. Dato che la Knox indossava degli indumenti diversi, inclusa una gonna lunga, quando lei e Sollecito furono fotografati dalla stampa fuori dalla villa, è difficile sostenere che Quintavalle possa essere stato influenzato nella sua descrizione.

Raffaele Sollecito

“Anche per il Sollecito il quadro probatorio, emergente dalla sentenza impugnata, risulta contrassegnato da intrinseca ed irriducibile contraddittorietà. Resta, nondimeno, forte Il sospetto che egli fosse, realmente, presente nella casa di via della Pergola, la notte dell'omicidio, in un momento, però, che non è stato possibile determinare. D'altro canto, certa la presenza della Knox in quella casa, appare scarsamente credibile che egli non si trovasse con lei.”

Altri fatti interessanti

Marasca e Bruno ritornano alla questione del coltello, nonostante il fatto che lo avessero escluso da ogni “valenza probatoria o rilevanza indiziaria”.

Si tratta di un elemento inconsistente secondo il loro ragionamento, inconsistente tanto quanto il loro discorso.

Ci ricordano che non venne rilevata alcuna traccia di sangue, e asseriscono che una scelta discutibile optare per il test del DNA, invece di stabilire la natura della traccia biologica.

“Opzione assai discutibile, in quanto l'individuazione di tracce ematiche, riferibili alla Kercher, avrebbe consegnato al processo un dato di formidabile rilievo probatorio, certificando incontrovertibilmente l'utilizzo dell'arma per la consumazione dell'omicidio.”

Viene da chiedersi se fossero mentalmente affaticati a questo punto. Eppure no, non si tratta di questo. Hanno avuto più di 130 giorni per scrivere 34 pagine e non sembra

una tempistica particolarmente stressante, dato che c'erano state delle motivazioni per il verdetto, in primo luogo. Stanno semplicemente gettando del fumo negli occhi a chi legge, girando attorno all'argomento. In modo particolare, dovrebbero sapere perfettamente perché la Dr.ssa Stefanoni avesse una sola opzione sensata davanti a sé. Lo hanno persino menzionato nel paragrafo precedente.

Persino se si fosse rinvenuto del sangue nel reperto 36b, senza aver potuto stabilire a chi appartenesse, la consapevolezza che si trattasse di sangue sarebbe stata totalmente inutile come prova, dato che il sangue poteva provenire da chiunque si fosse procurato un taglietto, in qualsiasi momento.

“Al riguardo, era evidente il travisamento nel quale era incorso il giudice a quo, dato che sulla lama del coltello non era stato rinvenuto DNA misto Kercher-Sollecito. Sullo stesso utensile erano state trovate tracce di amido, prova che non era vero che fosse stato lavato accuratamente, per rimuovere tracce di sangue. Inoltre l'amido, presente nei vegetali, è notoriamente dotato di capacità assorbente, quindi avrebbe dovuto assorbire sangue ove fosse stato usato per commettere l'omicidio.”

Mentre ci avviciniamo alla fine del loro ragionamento, le asserzioni dogmatiche cominciano ad apparire sempre più frequentemente e vengono dal nulla.

Perché la mancanza di tracce di sangue dovrebbe escludere una pulizia meticolosa? Non è ciò che, per definizione, dovrebbe fare una pulizia meticolosa? C'è qualcosa che dimostra forse il contrario? Come possono, Maresca e Bruno essere così sicuri che la loro definizione di buonsenso sia condivisa universalmente?

Sì, l'amido assorbe i liquidi. In ogni caso, come possono sapere che l'amido si trovasse sul coltello al momento dell'omicidio? Non è improbabile che, una volta pulito, il coltello fosse stato usato nuovamente per uso domestico. L'amido potrebbe esserci finito anche come conseguenza del contatto coi guanti in lattice, che contiene tracce di amido, cosa che fu puntualizzata durante il processo Hellmann.

“Infine, le orme plantari trovate sulla scena del crimine non possono essere collegate in nessun modo all'imputato.”

Un'altra asserzione dogmatica. Dovrei specificare che si riferiscono a Sollecito, in questo punto, non alla Knox.

L'orma insanguinata sul tappetino e un'orma plantare rivelata dal luminol nel corridoio furono utili per il proposito di un confronto critico ed entrambe furono attribuite a Raffaele Sollecito, dagli esperti dell'accusa, a causa delle caratteristiche del suo piede e poiché nessuna di queste coincideva con le impronte della Knox e Guede.

La loro prova fu contestata da un esperto che testimoniava per la difesa.

Massei e Nencini concordarono con gli esperti dell'accusa, Hellmann no.

A ogni modo, ricordate ciò che avevamo letto riguardo all'accertamento dei fatti, che

è un compito che spetta al giudice a quo, e non alla Corte di Legittimità?

Non solo Marasca e Bruno infrangono le regole a loro vantaggio, ma non forniscono neanche una spiegazione per la loro asserzione.

“I computer di Amanda Knox e della Kercher, che, forse, avrebbero potuto dare notizie utili alle indagini, sono stati, incredibilmente, bruciati da improvvise manovre degli inquirenti, che hanno causato shock elettrico per verosimile errore di alimentazione.”

Un'altra asserzione ingiustificata e dogmatica.

Si scoprì che quattro computer avevano subito dei danni – probabilmente uno shock elettrico – ma ciò non prova che furono gli inquirenti a danneggiarli.

Sul serio, non ricordo alcuna prova processuale che dimostri che i computer fossero funzionanti prima di essere recuperati dagli inquirenti. L'Asus di Sollecito non lo era certamente, aveva dei problemi da mesi. Si scoprì che il computer di Filomena era stato già danneggiato quando lo accesero in sua presenza, alla stazione di polizia. Forse la Knox, in una delle sue testimonianze, aveva affermato che il suo computer era funzionante quando lo aveva utilizzato l'ultima volta. Ma, ovviamente, avrebbe mai affermato il contrario?

Alla fine, si riuscirono a recuperare i dati di tutti i computer che avevano subito dei danni, eccetto per il Toshiba della Knox.

E, realisticamente, quali informazioni potenzialmente rilevanti per l'inchiesta avrebbero potuto trovarvi, secondo Marasca e Bruno? Delle foto della Knox insieme a Meredith? Se tali foto esistevano, erano state cancellate tutte dalla fotocamera?

La Knox comunicava con la famiglia tramite un internet point, perchè lì poteva utilizzare Skype.

Le comunicazioni via mail sono recuperabili, sia che il computer sia compromesso o meno.

Marasca e Bruno credono anche che, rispetto ai loro alibi, si possono definire alibi falliti, piuttosto che falsi. Si tratta davvero di una distinzione rilevante e necessaria?

Affermarono entrambi nelle loro testimonianze, che erano rimasti insieme, nell'appartamento di Sollecito, dalle 21 circa fino al primo novembre. Avevano dormito entrambi e la Knox era stata la prima ad alzarsi alle 10.30 del mattino seguente. Ovviamente, Sollecito ha contraddetto questa versione con la polizia. Ha affermato che la Knox era uscita e non aveva fatto ritorno fino all'una di notte. A ogni modo, quest'affermazione non fu ammissibile con valenza probatoria.

In relazione all'arco di tempo cruciale, nel quale si è accertato sia avvenuto l'omicidio, non c'è alcuna corroborazione indipendente del loro alibi. In tale senso, si tratta di un alibi fallito.

Comunque, l'affidabilità del loro alibi si può valutare facilmente sulla base probatoria del processo. Il telefono di Sollecito fu acceso alle 6.03 e, precedentemente, qualcuno aveva ascoltato della musica ad alto volume alle 5.30, per circa mezz'ora, il 2 di novembre. Ciò contraddice apertamente l'alibi. In breve, entrambi mentivano quando

dissero che avevano dormito e che non era accaduto nulla fino alle 10.30 del mattino. Se ne deduce ragionevolmente che il loro alibi reciproco è inaffidabile.

Nonostante io dubiti che si sia analizzata la musica ascoltata, il fatto che inizi con una canzone intitolata “Stealing Fat” per finire con la colonna sonora del film cult “Fight Club”, è abbastanza inquietante.

Ci sono, per di più, le testimonianze di Curatolo e Quintavalle.

E, infine, Marasca e Bruno dichiarano che -

“Il panorama delle prove dichiarative è esaustivo.”

Peccato che non sia vero.

Non hanno menzionato le seguenti, che fanno certamente parte delle prove esaustive e che devono sicuramente essere considerate, se si prende in esame la totalità delle prove -

1. La presenza della lampada da comodino della Knox sul pavimento della stanza di Meredith.
2. La foto della polizia della gola della Knox e la testimonianza di Laura Mezetti che ciò che si vede nella foto, da quello che aveva notato alla Stazione di Polizia, è un graffio.
3. Il sangue secco e coagulato della Knox sul rubinetto del bagno piccolo, accanto alla stanza di Meredith.
4. Tutte le mail inviate dalla Knox, da cui emergono aspetti implausibili, che mettono in luce delle contraddizioni cruciali nelle rispettive versioni degli imputati.
5. I tabulate telefonici, che mostrano uno schema di comportamento sospetto da parte loro, e che mostrano che i cellulari di entrambi gli imputati erano spenti o erano stati resi inoperativi, tra le 20:42 del primo novembre e le 6:03 del 2 novembre.
6. La traccia rivelata dal luminol che presentava una combinazione del DNA della Knox e di Meredith, sul pavimento della stanza di Filomena, e che richiede certamente una spiegazione.

Dunque, facciamo una breve ricapitolazione

1. Il Verbale inizia con delle calunnie generali verso la competenza degli inquirenti e dei giudici.

2. Marasca e Bruno comprendono male la rilevanza del movente. Nencini non si sbagliava. Non è rilevante, o è di minore rilevanza, se il quadro probatorio è sufficiente di per sé per stabilire la colpevolezza. In tali circostanze, la formula normale è stabilire la futilità e banalità del movente che non richiede ulteriori definizioni. Al contrario, il movente assume rilevanza, come elemento di per sé, se il quadro probatorio è insufficiente.
3. La loro sezione circa l'ora del delitto non produce nulla di significativo.
4. Non essendo riusciti a stabilire una connessione convincente tra il primato della normativa sulle prove e la garanzia di ripetibilità dei test del DNA, sostenendo che quest'ultima è fondamentale per la prima, affermano che l'ultima deve in ogni caso prevalere. Ci vogliono numerosi ragionamenti illogici, l'incapacità di seguire le più cruciali norme sulle prove e l'incapacità di seguire i loro propri ragionamenti per affermare che il DNA di Meredith sulla lama del coltello, e il DNA di Sollecito sul gancetto del reggiseno non hanno valenza probatoria semplicemente perché non c'era la possibilità di una ripetizione dei test. Si tratta semplicemente di un'affermazione dogmatica, come vedremo, che non ha alcuna connessione con il materiale che permette di fare ricorso.
5. Come se non fosse abbastanza, e forse consapevoli di ciò, tirano nuovamente in ballo il discorso della contaminazione. Non sarebbe neanche rilevante se ciò che lo avesse preceduto fosse vero. Si è dimostrato da tempo che l'ipotesi della contaminazione non aveva alcuna base. La scatola di cartone (che proveniva dalla stazione di polizia) è una referenza stupida e il fatto che il guanto di lattice si fosse sporcato precedentemente è una mera speculazione, senza base.
6. La sezione sulle tracce rivelate dal luminol e sulla rimozione delle tracce di sangue è caratterizzata da molte rappresentazioni fallaci e da una cattiva comprensione delle prove e delle deduzioni che se ne possono trarre.
7. Riguardo alla messa in scena del furto, che accettano, dichiarano di essere ostacolati nel trarre una necessaria deduzione, della più debole delle anomalie.
8. Ora, arrivati a questo punto, abbiamo incontrato svariati errori, contraddizioni significative fatti, o inventati da loro stessi, da Marasca e Bruno.

Vi ricordate di questo punto? -

“Ora, se è indubbio che la ricostruzione fattuale è esclusivo compito del giudice del merito e non compete alla Corte di legittimità stabilire se la relativa decisione proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione, dovendo questo Giudice limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile - secondo una ricorrente formula giurisprudenziale; è pur vero che la versione ricostruttiva prescelta, anche se conforme ai canoni della logica ordinaria, e dei dati probatori ritualmente acquisiti.”

Infatti, si può fare ricorso alla Corte Suprema solo in precise circostanze, specificate dal Codice Penale italiano.

Esse sono esplicate nell'art. 606. Ai sensi delle clausole di tale articolo, è applicabile solo alla sezione 1, paragrafo (e), quanto segue-

“(e) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame.”

Dunque, nonostante la verifica dei fatti spetti alle corti inferiori, la Corte suprema può entrare nel merito della sentenza per cui si fa ricorso.

La domanda che sorge è: qual è l'elemento a cui il paragrafo (e) non si applichi.

Probabilmente non ce ne sono molti, dato che molti elementi costituirebbero un elemento di discussione. Ad esempio, affermare che un particolare testimone sia affidabile, o viceversa, richiederebbe una spiegazione, ossia, un ragionamento, e così via.

Per fare chiarezza, “mancanza“, “contraddittorietà” e “illogicità” si riferiscono alle motivazioni di una sentenza.

Ad esempio, la mancanza della considerazione di prove contraddittorie nelle motivazioni di una sentenza deve ovviamente essere inclusa come mancanza.

Un'altra mancanza è, ovviamente, la cattiva applicazione o interpretazione fallace della legge nelle motivazioni della sentenza, un errore che la V Sez. ha già mostrato di aver fatto.

Non sono totalmente sicuro di come la “contraddittorietà” nelle motivazioni di una sentenza possa essere interpretata, ma sospetto che sia contraddittorio asserire qualcosa che contrasti con i dati probatori, o con assenza di qualsiasi prova a supporto. Un altro caso potrebbe essere rappresentato dal fare un ragionamento e contraddirlo in un punto diverso delle motivazioni.

Ad ogni modo, nessuna manifestazione di illogicità in particolare riesce, da sola, a invalidare un verdetto, a meno che non corrisponda a una grave mancanza per cui il ragionamento complessivo, non si può recuperare.

Effettivamente, ci sono state numerose illogicità evidenti nelle motivazioni della sentenza. Secondo queste circostanze si potrebbe davvero definire la sentenza da una parte “perversa” e dall'altra “dubbia”. Di solito, per lo meno nel regno Unito, una sentenza dubbia darebbe adito a un nuovo processo, se l'accusa lo richiedesse.

A ogni modo, la Corte Suprema deve motivare le sue motivazioni, senza tali mancanze. Chiaramente, non è questo il caso.

Il banale uso nel verbale di espressioni come “evidente illogicità” e “intrinsecamente contraddittorio”, e così via, potrà impressionare il lettore inesperto, ma la loro ripetizione e il contest sono francamente “evidentemente” non convincenti per quanto riguarda il lettore attento.

Ciò che troviamo, analizzando le motivazioni della V Sez., è che quando entra nel

merito, non lo fa in modo equilibrato, e senza inconsistenze logiche da parte sua, ma emette semplici affermazioni dogmatiche. Qui non si tratta affatto di “un limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile” o allo spiegare perché il ragionamento del giudice a quo sia incompatibile con la logica.

In particolare, non vedo come si possa affermare che il DNA sul coltello e sul gancetto del reggiseno non abbiano valenza probatoria o indiziale, perché i test non vennero ripetuti, quando si può a stento descrivere ciò come il prodotto dell'applicazione della sezione 1 (e) dell'art. 606.

Inoltre, bisogna anche considerare l'art. 628. Il secondo paragrafo afferma che -

“In ogni caso, ci si può appellare a un verdetto emesso da una corte, a seguito dell'ordine di rinvio a giudizio della Cassazione solo per motivi non concernenti quelli che sono stati già esaminati dalla Cassazione....”

Questo avrebbe dovuto dare qualcosa su cui riflettere alla V Sez.

La sentenza di Chieffi, che annullava quella di Hellmann, non era un'incursione nel merito, ma una critica delle mancanze procedurali e della metodologia del ragionamento della Corte di Hellmann, i cui errori si ripetono nelle Motivazioni di Marasca-Bruno.

L'errore più ovvio e frequente è l'uso di affermazioni dogmatiche, l'esempio lampante dell'impiego di ragionamenti autonomi e circolari. Ed effettivamente, non meritano di essere definiti “ragionamenti”.

Un altro errore significativo è stata la “nebulizzazione” o “parcellazione” delle prove circostanziali, nel tentativo di escludere degli elementi prima di trovargli una collocazione nella valutazione generale. Questo errore sottoscrive l'approccio della V Sez. al caso in modo evidente, nel suo uso di affermazioni dogmatiche con il fine di eliminare o ridurre le prove.

L'ipotesi astratta circa la contaminazione è un altro errore.

La ripresa del ragionamento di Hellmann circa l'affidabilità del testimone Curatolo è un altro errore, e si tratta di un errore a cui si può obiettare molto facilmente.

La “validità” del test del DNA non fu un aspetto toccato da Galati e, di conseguenza, non fu toccato neanche da Chieffi. La sola conclusione è che lo Stato (come conseguentemente affermato da Nencini) ritenne l'affidabilità dei risultati perfettamente sicura.

Art. 530, Seconda Sezione e Conclusioni

Ora analizzerò l'aspetto della sufficienza delle prove.

Non c'è una formula a riguardo.

Le prove sono sufficienti se non si crede che non ci sia colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio, sono insufficienti se non lo si crede.

Il punto di partenza sono chiaramente i dati probatori stessi, e le conclusioni che si deducono logicamente da questi.

Per quanto riguarda le prove e le conclusioni, nel Sistema giuridico italiano, tutti i verdeti, siano essi di un appello o del processo, devono essere motivate tramite una redazione scritta.

L'ultima motivazione, precedente a quella della V Sez., è ovviamente quella di Nencini. Mi sembra che Nencini, nonostante qualche errore, abbia fatto un ottimo lavoro nell'unificare i dati probatori in maniera globale, pienamente in accordo con la giurisdizione della Corte Suprema in materia, e nel posizionare tutti i pezzi nella stessa direzione. Non c'era alcun dubbio, nella mia umile opinione, che i verdeti di colpevolezza del tribunale di Firenze fossero corretti.

Ora, abbiamo già discusso le motivazioni per cui ci si può appellare alla Corte di Cassazione. La sufficienza delle prove non è una delle motivazioni elencate. E' un tema che riguarda il giudice a quo delle corti inferiori. La V Sez. dunque è andata al di là delle sue competenze.

Abbiamo anche scoperto, nell'esaminare il rapporto di Marasca e Bruno, che il criticismo nei confronti del rapporto di Nencini, manca di sostanza e di consistenza logica.

L'effetto d'insieme è stato quello di produrre un'impropria, se non fraudolenta, ponderazione sulla materia della sufficienza, di cui comunque non si sarebbe dovuto discutere.

Per di più, il risultato del rapporto è stato di produrre uno scenario sorprendente, basato sulle seguenti conclusioni.

1. La Knox si trovava alla villa al momento dell'omicidio ma non ebbe un ruolo attivo. Molto probabilmente si era ripulita il sangue di Meredith dalle mani nel bagno piccolo.
2. Anche Sollecito, molto probabilmente, si trovava lì, ma non si sa quando.
3. Ci fu sicuramente un aggressore (e forse più di uno) oltre a Guede.
4. Si simulò un furto nella stanza di Filomena.

Per quanto riguarda il sangue sulle mani della Knox (letteralmente più che metaforicamente), ci sono delle inconsistenze in tutto ciò dato che, secondo il Verbale, sarebbe stato il risultato di un contatto col sangue fuori dalla stanza di Meredith. Perché? Come? Dov'è quel sangue? Quel sangue poteva trovarsi lì, ovviamente, prima di essere rimosso. A ogni modo, dir questo pregiudicherebbe tutte

le considerazioni che hanno già fatto. E' più probabile che la Knox si trovasse nella stanza di Meredith, durante o dopo l'evento e senza, come possiamo osservare, senza lasciare alcuna traccia di sé. Ciò spiegherebbe anche la presenza della sua lampada sul pavimento della stanza.

Guede non è stato né prosciolto, né condannato per una sua eventuale partecipazione alla messinscena, ma Marasca e Bruno non cercano di attribuirgli la simulazione del furto. Restano, quindi, la Knox, una persona sconosciuta, o Sollecito. Per quanto riguarda la persona sconosciuta, è evidentemente difficile capire come potrebbe essere una "persona interessata", secondo la deduzione per cui solo una persona interessata a rimuovere i sospetti da sé avrebbe potuto inscenare il furto. La Knox e Sollecito si qualificano, che si sia un'anomalia o meno.

Per quanto riguarda chi potessero essere i complici sconosciuti di Guede, Marasca and Bruno tacciono. Ciò non ci sorprende, dato che non c'era alcuna traccia forense a riguardo. C'erano, in tutta onestà, dei profili genetici non identificati, di uomini e donne, ottenuti dalle cicche di sigaretta prese dalla ceneriera della cucina, ma, non si è potuto rilevare il profilo genetico della Knox e di Sollecito e non possono essere datate, dunque non si possono inserire nell'arco temporale del delitto. Per quanto ne sappiamo potrebbero appartenere anche alla Romanelli e al suo fidanzato Marco Zaroli, entrambi si trovavano alla villa il primo novembre nelle prime ore della giornata, con la Knox e Sollecito.

Lo scenario che riguarda la Knox è sicuramente più interessante. Neppure il team della difesa avrebbe pensato di usarlo in sua difesa, nemmeno nei suoi sogni più assurdi. Ha sostenuto, durante il processo, che lei non si trovava lì, che avesse o meno un ruolo non partecipatorio.

Ciò non deve sorprenderci. Lo scenario che ci troviamo davanti è che la Knox, e forse Sollecito, si trovavano nella villa con Guede e con almeno un'altra persona, e che Guede reputò normale commettere un crimine orrendo in loro presenza, senza alcun incoraggiamento o attiva opposizione da parte di nessuno dei due sembrerebbe, ma certamente, tale azione, pur se all'inizio avesse incontrato la loro impaurita sottomissione, avrebbe suscitato una grande riprovazione, e poi se ne sono andati, fidandosi che la Knox e Sollecito non avrebbero vuotato il sacco. Ci vuole davvero una credulità incredibile. A maggior ragione se non ci fu alcun complice sconosciuto.

Inoltre, la Knox ha avuto più di una chance per dire la verità, in modo particolare dal suo ritorno a Seattle. Ancora oggi ha la possibilità di farlo.

Dunque, è un fatto che né la difesa, né l'accusa siano avanzate davvero durante l'intero percorso del processo.

Ora, ciò potrà essere giustificato dal giudice a quo, dagli appelli, e alla luce del rapporto di Marasca-Bruno. Ma non lo è. E va sicuramente oltre le responsabilità della V Sez. darlo come un fatto scontato e non permettere neppure all'accusa e alla difesa di fare delle osservazioni a riguardo. Ciò va contro i principi del diritto naturale, è una violazione connaturata nell'appello finale, e nella decisione di non rimandare la sentenza al Tribunale di primo grado.

Sarebbe stato molto interessante vedere le osservazioni della difesa.

All'inizio, ho detto che il verbale di Marasca e Bruno era un tentativo disperato di portare a casa un verdetto incomprensibile. Altrove è stato descritto come superficiale e intellettualmente disonesto (da un giornalista Americano di tutto rispetto, che fu presente durante il processo). Non è solo disonesto è una farsa che macchia il buon nome della giustizia italiano.

La domanda che sorge spontanea è cosa ha motivato davvero il verdetto? A me sembra che la sola "omissione investigativa" in questo caso sia questo verdetto. Ad ogni modo, si tratta di un mondo torbido di connessioni e di pressioni illecite sul quale si può solo speculare a questo punto.

Se si fosse trattato di incompetenza e i giudici della V Sez. avessero alzato la mano e ammesso di aver fatto un errore, allora avrei persino potuto provare della compassione per loro. Invece sono andati avanti con una farsa, che posso descrivere solo con la parola corrotta.

Con "corrotta" intendo che hanno consapevolmente agito in mala fede. Non potevano essere dei così grandi sempliciotti. E' assolutamente ovvio, inoltre, perché non hanno osato rischiare di rimandare il caso a un'altra corte d'appello.

Per quanto riguarda la Knox e Sollecito, tristemente per loro, sono tutto tranne che esonerati.
